



UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL COMITATO GRANDE GENERALE
Deposito in Data 28 07 2021
ORE: 21.51



**EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DECRETO DELEGATO 24 SETTEMBRE 2021 N.167 -
NORME DI SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

Emendamento modificativo dell'articolo 5

1. L'articolo 5 del Decreto Delegato n.167/2021 è così modificato:

"Art.5

(Modifica all'articolo 23 della Legge 31 luglio 2009 n.107)

1. All'articolo 23 della Legge 31 luglio 2009 n.107 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Il periodo di prova non è previsto qualora il dipendente sia nominato ed assegnato nella medesima Unità Organizzativa presso la quale abbia prestato servizio, sullo stesso profilo di ruolo, da oltre sei mesi in forza di provvedimento di incarico interno o esterno."

Emendamento modificativo dell'articolo 6

1. L'articolo 6 del Decreto Delegato n.167/2021 è così modificato:

"Art.6

(Modifica all'articolo 25 della Legge 31 luglio 2009 n.107 e successive modifiche)

1. All'articolo 25 della Legge n.107/2009 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Il dipendente di cui all'articolo 23, comma —4— **3-bis** è inquadrato nel pertinente profilo di ruolo immediatamente a seguito dell'adozione del provvedimento di nomina."

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 10-bis

1. A seguito dell'articolo 10 del Decreto Delegato n.167/2021 è aggiunto il seguente articolo 10-bis:

"Art. 10 - bis

(Modifica agli articoli 7 e 11 del Decreto 26 aprile 1976 n.15)

1. A seguito del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto 26 aprile 1976 n. 15 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Nel caso in cui il datore di lavoro sia lo Stato, la domanda è presentata direttamente dall'avente diritto all'Istituto per la Sicurezza Sociale; ai fini della decorrenza del percepimento degli assegni si applicano i termini di cui al comma 3."

2. A seguito del comma 2 dell'articolo 11 del Decreto n.15/1976 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nel caso di cui all'articolo 7, comma 3 bis, l'Istituto per la Sicurezza Sociale acquisisce dai competenti uffici del Settore Pubblico Allargato i dati attestanti la sussistenza del rapporto di lavoro, anche per via telematica."

Emendamento alla rubrica della Sezione IV del Capo II

1. La rubrica della Sezione IV del Capo II del Decreto Delegato n.167/2021 è così rinominata:
"NORME IN MATERIA DI CONTRATTI ED APPALTI PUBBLICI"



Emendamento aggiuntivo dell'articolo 13-bis

1. Dopo l'articolo 13 del Decreto Delegato n.167/2021 è aggiunto il seguente articolo 13-bis:



"Art 13-bis

(Norme per la presentazione di offerte in via telematica negli contratto di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche)

1. La presentazione delle offerte in via telematica da parte di operatori economici sammarinesi ed esteri avviene, per tutti i sistemi di scelta del contraente di cui all'articolo 10 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10, con le modalità di cui all'articolo 12 del Decreto Delegato 29 marzo 2021 n.61, le cui disposizioni superano, con riferimento alla suddetta specifica modalità di formazione e trasmissione dell'offerta, quanto previsto dagli articoli 26, 27 e 28 del predetto Decreto n.10/2000.
2. Qualora l'impresa partecipante presenti, in via facoltativa od obbligatoria sulla base di quanto previsto dai documenti di gara, la propria offerta in via telematica al domicilio digitale della Stazione Appaltante, le disposizioni relative alle modalità di trasmissione ed ai termini di apertura delle offerte di cui agli articoli 26 e 28 del Decreto n.10/2000 sono superate da quelle di cui ai successivi commi.
3. Qualora l'offerta sia presentata in via telematica, la cauzione provvisoria di cui all'articolo 27 è presentata nella forma della copia semplice per immagine su supporto elettronico dell'originale analogico (scansione).
4. In caso di presentazione di offerta in via telematica nell'ambito di gara che preveda quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'impresa partecipante effettua contestualmente due distinte trasmissioni, tramite SERC, in relazione ai seguenti documenti elettronici:
 - a) una relativa alla documentazione amministrativa indicata nel bando o nella lettera d'invito o nella richiesta di preventivo;
 - b) l'altra relativa al deposito cauzionale provvisorio ed all'offerta tecnica.
5. In linea con quanto previsto dal summenzionato articolo 12 del Decreto Delegato n.61/2021, sono sottoscritti con firma elettronica qualificata, a pena di esclusione dalla valutazione dell'offerta, unicamente i seguenti documenti:
 - a) documento elettronico ove sia espressa la volontà dell'impresa di partecipazione alla gara;
 - b) dichiarazione con cui l'impresa si impegna a mantenere ferma ed irrevocabile l'offerta presentata fino al termine richiesto dalla Stazione Appaltante e dichiara di non essere né controllata né collegata ad altre imprese concorrenti alla gara;
 - c) offerta tecnica;
 - d) offerta economica;
 - e) eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà;
 - f) eventuali copie di cui all'articolo 21 della Legge 5 ottobre 2011 n.159. In tali casi l'apposizione della firma elettronica qualificata sul documento scansionato produce gli effetti e determina, in capo al sottoscrittore, le responsabilità di cui al medesimo articolo 21 ed all'articolo 24 della Legge n.159/2011.
6. Le Stazioni Appaltanti sono dotate di specifico domicilio digitale dedicato alla gestione in via telematica dei procedimenti di gara e delle trattative.
7. Il deposito presso la Stazione Appaltante di offerta presentata tramite SERC si considera effettuato alla data ed ora individuate nella ricevuta di accettazione generata dal SERC



UFFICIO DI SEGRETERIA
CONSIGLIO GENERALE
Depositato in Data 28 ottobre 2021
ORE: 21.51



medesimo, senza necessità che la Stazione Appaltante produca alcuna ulteriore attestazione di avvenuto deposito.

8. Qualora il SERC generi un certificato postale forense di mancata consegna o altra anomalia per cause non dipendenti dall'impresa offerente, il deposito tramite SERC deve essere ripetuto tempestivamente con il medesimo contenuto, allegando la ricevuta ed il certificato postale forense relativi alla precedente trasmissione; ciò anche allo scopo di provare la non imputabilità all'impresa offerente dell'eventuale mancato rispetto delle scadenze previste, con conseguente rimessione in termini dell'impresa stessa.

9. I documenti elettronici costituenti l'offerta sono depositati esclusivamente nel formato indicato per la conservazione ai sensi dell'Allegato 1, paragrafo 5.1. (PDF –PDF A) del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.9.

10. Allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di segretezza ed integrità della documentazione relativa alla partecipazione alla gara, le offerte pervenute in via telematica tramite SERC non sono ritirate dalla Stazione Appaltante sino al termine di scadenza per la presentazione delle stesse previsto dai documenti di gara.

11. Decorso il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute nei termini sono ritirate in seduta pubblica dalla Stazione Appaltante alla presenza della Commissione, ove prevista. Delle operazioni di ritiro della Raccomandata Elettronica (RE) è data piena visibilità ai presenti anche, se richiesto, tramite la proiezione dello schermo del personal computer utilizzato per le operazioni. Qualora la gara preveda quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante procede dapprima al ritiro della RE relativa ai documenti di cui al superiore comma 4, lettera a) e, solo a seguito dell'ultimazione della valutazione dell'offerta tecnica, al ritiro della RE relativa ai documenti di cui al superiore comma 4, lettera b).

12. I documenti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante indicano, oltre al termine finale di scadenza per la presentazione delle offerte, anche il termine iniziale successivamente al quale le offerte possano essere presentate; ciò allo scopo di evitare periodi di giacenza delle RE nella casella di posta elettronica della Stazione Appaltante superiori, ordinariamente, ai trenta giorni.

13. La trasmissione delle comunicazioni della Stazione Appaltante alle imprese partecipanti ed all'impresa appaltatrice iscritte nel Registro Pubblico dei Domicili Digitali (RPDD), sia nei casi in cui l'offerta sia stata presentata dall'impresa interessata in via telematica sia nei casi in cui sia stata presentata con le ordinarie modalità di cui agli articoli 26, 27 e 28 del Decreto n.10/2000, è effettuata a mezzo SERC. Tale modalità di trasmissione è osservata dalle Stazioni Appaltanti anche per l'invio alle imprese iscritte nel RPDD di tutti i provvedimenti relativi alla gara che sono sottoscritti dal funzionario incaricato con firma elettronica qualificata.

14. Le imprese partecipanti e l'impresa appaltatrice iscritte nel RPDD, sia nei casi in cui l'offerta sia stata presentata dall'impresa interessata in via telematica sia nei casi in cui sia stata presentata con le ordinarie modalità di cui agli articoli 26, 27 e 28 del Decreto n.10/2000, hanno facoltà di comunicare con la Stazione Appaltante a mezzo SERC.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere oggetto di circolari applicative della DGFP.”.

Emendamento aggiuntivo di un comma 2-bis all'articolo 16

1. A seguito dell'articolo 16, comma 2 del Decreto Delegato n. 167/2021 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

“2-bis. L'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 5 del Decreto Delegato n.61/2021 non è dovuta qualora gli atti siano formati e presentati da soggetti privati con le modalità di cui agli

articoli 11 e 12 del medesimo decreto delegato né qualora l'imposta di bollo sia assorbita nel diritto di pratica stabilito tramite ordinanza del Congresso di Stato.".

SECRETARIO AM
M. L.